

**SVILUPPO DELLA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA NELLA
REGIONE VENETO: PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVE E
GIURIDICHE, ASPETTI IMPIANTISTICI E TECNICI A CONFRONTO**

**Profili giuridici associati alla disciplina autorizzatoria.
Responsabilità e posizioni di garanzia secondo la
legislazione ambientale**

Avv. Marco Tonello (m.tonello@nctm.it)

NCTM Studio Legale Associato - MILANO - ROMA - VERONA - BRUXELLES - LONDRA

15 maggio 2009 - Vicenza

Indice dell'intervento

- Le fonti **normative e regolamentari**: D.Lvo 152/2006, PTA Regione Veneto.
- Le fattispecie **penalmente rilevanti** ed il **sistema sanzionatorio**.
- Le **posizioni di garanzia e responsabilità** individuate dalla legislazione ambientale.

Le fonti normative e regolamentari

I principi generali del diritto ambientale

- promozione dei livelli della vita umana attraverso **salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 2 D.Lvo 152/2006)**;
- **principio dell'azione ambientale (art. 3 ter D.Lvo 152/2006)**: la tutela ambientale va garantita mediante un'azione informata ai principi di **precauzione, dell'azione preventiva, dell'azione correttiva** - alla fonte - dei danni causati all'ambiente, del "*chi inquina paga*";
- **principio dello sviluppo sostenibile (art. 3 quater D.Lvo 152/2006)**: ogni attività umana deve assicurare che non siano compromesse la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Le fonti normative e regolamentari

Il principio di fondo del diritto ambientale

Ogni attività umana deve essere svolta nel rispetto dei **valori di solidarietà** con le generazioni future, assicurando la **tutela**, la **conservazione dell'ambiente**, preservandone le risorse naturali, **evitando** alla radice i possibili **danni all'ambiente** stesso ed esponendo gli eventuali responsabili alle conseguenti responsabilità.

Le fonti normative e regolamentari

Lo sfruttamento di energia geotermica a bassa entalpia: rapporti e connessioni con i principi di tutela ambientale

- impianti di scambio termico a circuito aperto:
 - ❖ rischi per le acque sotterranee in fase di terebrazione dei pozzi;
 - ❖ rischi della fase gestionale dell'impianto per contaminazioni connesse alla fase di reimmissione in falda delle acque.
- impianti di scambio termico a circuito chiuso:
 - ❖ rischi connessi alle opere di terebrazione;
 - ❖ rischi di contaminazione determinati da perdite dei fluidi del circuito idraulico.

Le fonti normative e regolamentari

Lo sfruttamento di energia geotermica a bassa entalpia: la traduzione dei principi di tutela in norme di legge precettive

- l'art. 104 del D.Lvo 152/2006
- l'art. 31 del PTA della Regione Veneto (regime di salvaguardia)
- l'art. 192 del D.Lvo 152/2006
- l'art. 242 e seguenti del D.Lvo 152/2006
- l'art. 299 e seguenti del D.Lvo 152/2006

Le singole fattispecie legali di rilievo

art. 104 del D.Lvo 152/2006

- **vieta lo scarico diretto** nelle *acque sotterranee* e nel *sottosuolo*, **come regola generale**;
- consente però, come **deroga**, lo **scarico diretto in falda** delle acque utilizzate per **scopi geotermici**, previa indagine preventiva;
- prevede, che in linea generale - tanto più ove l'indagine preventiva non abbia dato risposta positiva - che gli scarichi siano convogliati in **corpi idrici superficiali** o che siano destinati al **riciclo**, al **riutilizzo**, **all'utilizzazione agronomica**.

Le singole fattispecie legali di rilievo

art. 31 PTA

- **vieta lo scarico diretto** nelle *acque sotterranee* e nel *sottosuolo*, **come regola generale**;
- consente però, come **deroga**, lo **scarico diretto in falda** delle acque utilizzate per **scopi geotermici e/o di scambio termico**, sulla base di indagine preventiva;
- l'indagine deve contenere una **valutazione dell'impatto dello scarico sulla falda**, dimostrando la **compatibilità** dello scarico **col corpo recipiente**;
- l'autorizzazione allo scarico prevede la **prescrizione di controlli qualitativi** sull'acqua prelevata e su quella restituita, stabilendone frequenza e modalità;
- nel caso di scarico nel sottosuolo, va **assicurato l'isolamento degli acquiferi** non interessati dallo scarico stesso;
- lo scarico in falda deve sempre rappresentare una **soluzione secondaria** rispetto a quella del riutilizzo dell'acqua o dello scarico in corpo idrico superficiale.

Le singole fattispecie legali di rilievo

Le sanzioni penali per la violazione dell'art. 104 D.Lvo 152/2006

- **art. 137 comma 11 D.Lvo 152/2006:** sanziona lo scarico con l'arresto fino a tre anni;
- alla luce del contenuto dell'eventuale autorizzazione in deroga ex art. 104 è possibile valutare la sussistenza di altre violazioni, come quelle consistenti nella mancata ottemperanza alle prescrizioni autorizzative;
- **art. 139 D.Lvo 152/2006:** con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il **beneficio della sospensione condizionale** della pena può essere subordinato al **risarcimento del danno**, agli **interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino**;
- le sanzioni penali sono diminuite dalla metà a due terzi per chi, prima del giudizio penale, abbia **riparato interamente il danno (art. 140 D.Lvo 152/2006)**.

Le singole fattispecie legali di rilievo

I concetti di **danno**, **mise** (messa in sicurezza d'emergenza),
bonifica e **ripristino** evocati dagli art.li 139 e 140 del D.Lvo
152/2006

*Quale la loro pertinenza con le attività di sfruttamento geotermico
a bassa entalpia?*


Le singole fattispecie legali di rilievo



Le singole fattispecie legali di rilievo



Le singole fattispecie legali di rilievo



Le singole fattispecie legali di rilievo

Art. 192 D.Lvo 152/2006

- **vieta ogni forma di abbandono** - anche di rifiuti liquidi - sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee;
- **obbliga** il responsabile alla **rimozione**, all'avvio al **recupero/smaltimento** dei rifiuti, al **ripristino** lo stato dei luoghi;
- afferma la **responsabilità solidale** dell'area e i titolari di diritti reale/personali di godimento sulla stessa, quando l'evento sia loro riferibile per dolo o colpa;
- **è sanzionato penalmente** ai sensi dell'art. 256 comma 2 D.Lvo 152/2006 (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a €26.000 nel caso di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda €2.600 a €26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi).

Le singole fattispecie legali di rilievo

Art. 242 D.Lvo 152/2006

- **obbliga il responsabile ad attivare la procedura di bonifica** nel caso di superamento dei valori tabellari (CSC);
- **obbliga** il responsabile ad effettuare la bonifica, messa in sicurezza (MISE), ripristino dei luoghi;
- **è sanzionato penalmente** ai sensi dell'art. 257 D.Lvo 152/2006, sia per il profilo dell'omessa comunicazione agli Enti (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da €1.000 a €26.000), sia per la mancata effettuazione della bonifica (arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €2.600 a € 26.000, se l'inquinamento è prodotto da sostanze non pericolose; arresto da un anno a due anni e ammenda da €5.200 a €52.000 nel caso di inquinamento prodotto da sostanze pericolose);
- nella sentenza di condanna o in quella ex art. 444 cpp il **beneficio della sospensione condizionale** della pena può essere subordinato all'esecuzione degli interventi di bonifica, mise, ripristino ambientale;
- l'osservanza dei progetti approvati ex art. 242 D.Lvo 152/2006 costituisce **condizione di non punibilità** per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

Le singole fattispecie legali di rilievo

Art. li 439, 440 e 452 del c.p.

- **sanzionano** le condotte di **avvelenamento, adulterazione, contraffazione** delle acque
- dette condotte si sostanziano nel rendere pericolose le acque per la salute umana, attraverso l'assunzione da parte delle acque stesse di qualità tossiche, anche se non letali, tali da recare danno alle persone che eventualmente le ingeriscano (**avvelenamento**), o nel determinare modifiche alla loro composizione o alle loro caratteristiche (**adulterazione-corruzione**);
- la sanzione:
 - ❖ reclusione da sei mesi a tre anni, per la fattispecie di cui agli art.li 439 e 459 c.p.
 - ❖ reclusione da 1 anno ad 1 anno e 8 mesi per la fattispecie di cui all'art. 440 e 459 c.p. (*Cassazione Penale, 13.5.182; Cassazione Penale, Sez. I, 4.2.1994; Cassazione Penale, 24.9.1996*).
- a tali contestazioni si associano frequentemente le **richieste risarcitorie delle parti civili**, Ministero dell'Ambiente, Enti Territoriali, Privati, Associazioni Ambientaliste.

Le singole fattispecie legali di rilievo

Art. li 299 e seguenti del D.Lvo 152/2006

- disciplinano il cosiddetto “**danno ambientale**”, cioè *qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale e dell'utilità assicurata a quest'ultima*, arrecato alle specie e agli habitat naturali, alle acque, al terreno;
- le conseguenze ex art. 300 D.Lvo 152/2006: “*chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività e comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato*”.

I Soggetti Responsabili

- le **fattispecie penali** esaminate vedono come destinatari tutti coloro che svolgano - disponendo di poteri tecnico decisionali e di spesa - le attività che possono comportare la violazione dei beni tutelati;
- analogamente, i destinatari delle fattispecie che prevedono **obblighi di natura amministrativa** (bonifica, ripristino ambientale, mise), sono i medesimi.

In sintesi

è investito di una **posizione di garanzia** - e delle correlate responsabilità penali, amministrative e civili - chi eserciti o controlli un'attività avente rilevanza ambientale e comunque chi eserciti un potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, ivi compresi i titolari degli eventuali permessi e autorizzazioni a svolgere l'attività

I Soggetti Responsabili

Il concorso nelle fattispecie penalmente rilevanti

- Affinché possa dirsi integrata un'ipotesi di concorso di persone nel reato è necessario dimostrare **l'apporto di ciascun concorrente alla determinazione dell'evento**. Tale apporto, peraltro, deve configurarsi in termini di **funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale**. La inerte adesione morale, viceversa, ovvero la mera presenza e la semplice consapevolezza che altri stia per commettere o commetta un reato, costituiscono forme di connivenza che non comportano partecipazione al reato (*Tribunale di Torino, sez. V, 12.2.2008*).
- In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso **forme differenziate e atipiche** della condotta criminosa (**istigazione o determinazione** all'esecuzione del delitto, **agevolazione** alla sua preparazione o consumazione, **rafforzamento** del proposito criminoso di altro concorrente, **mera adesione o autorizzazione o approvazione** per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (*Cassazione Penale. Sez. I. 17.1.2008*).